A.I.D.O.
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
Gruppo AIDO - NOLA - CIMITILE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
GRUPPO AIDO NOLA-CIMITILE

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2026 presso la sede in Cimitile via Gramsci, 66 alle ore 20.00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria del Gruppo Aido Nola-Cimitile per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.
2. Approvazione ed adozione del nuovo Statuto AIDO Nazionale e del nuovo Regolamento AIDO Nazionale approvati dall'Assemblea Straordinaria Nazionale del 21/06/2024;

Sono presenti i seguenti soci: Felice Peluso Presidente, Maria Antonietta Sepe Vicepresidente, Giuseppa Pignatelli Segretaria, Francesca Grassi Amministratore, ed i seguenti soci Giovanni Petillo, Rosa Rozza, Martino Muntoni, Giulia Peluso, Nunzia Napolitano, Luisa Peluso, Antonio Trinchese, Felicetta Lombardo, Mollo Carmela, Rachele Siano, Vincenzo Vergine, Nicoletta Trocchia, Rosalba Caliendo, Rachele Corcione.
Sono quindi presenti n. 18 soci su 22 soci.

Sono inoltre presenti in rappresentanza della Sezione Provinciale di Avellino Nicola De Rogatis Presidente e Giovanni Spiniello Amministratore, è inoltre presente in rappresentanza dell'AIDO Regionale Vincenzo De Sio.

Punto n. 1 – Elezione del Presidente e del Segretario dell'Assemblea.

L'Assemblea all'unanimità elegge fra i presenti:
Presidente dell'Assemblea: Rachele Corcione.
Segretario dell'Assemblea: Nunzia Napolitano.

Assume la presidenza dell'Assemblea la sig.ra Rachele Corcione, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 18 soci su n. 22 soci, è validamente costituita per deliberare sul prosieguo dell'ordine del giorno.

Sede : Via Gramsci, 66 Cimitile (NA) tel 3473308599 Mail gruppoaidonolacimitile@outlook.it
c.c. IT10L0538740022000003679350 BPER Filiale di Nola (NA)

Punto n. 2 - Approvazione ed adozione del nuovo Statuto AIDO Nazionale e del nuovo Regolamento AIDO Nazionale approvati dall'Assemblea Straordinaria Nazionale del 21/06/2024:

La presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre l'approvazione e l'adozione del nuovo Statuto AIDO Nazionale e del nuovo Regolamento AIDO Nazionale.
Detti documenti sono stati approvati dall'Assemblea Straordinaria del 21/06/2024 e risultano in linea con il dettato normativo di cui al D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.
La presidente da lettura degli articoli del nuovo statuto e regolamento.
La presidente invita gli associati ad intervenire.
Dopo approfondita discussione, ed avendo ottenuto tutti i chiarimenti richiesti, l'Assemblea con voto per alzata di mano approva all'unanimità:

- ***l'adozione del nuovo Statuto AIDO Nazionale approvato nell'Assemblea Nazionale del 21 giugno 2024 per atto del notaio Nicola Ricciardelli e registrato a Latina il 04/07/2024 al n. 10279/1T;***
- ***l'adozione del nuovo Regolamento AIDO Nazionale approvato nell'Assemblea Nazionale del 21 giugno 2024.***

L'assemblea, quindi, all'unanimità dei presenti, delibera di dare per approvata, senza riserve, la proposta del Presidente e conseguentemente:
= di approvare le nuove norme contenute nel testo di statuto e regolamento oggi all'esame dell'assemblea dei soci.
= di adottare il nuovo testo di statuto e regolamento, sostitutivo del precedente e perfettamente aderente alle disposizioni normative vigenti previste dal D.Lgs. n. 117/2017, in materia di organizzazioni di volontariato.
= di approvare in sostituzione dell'attuale il nuovo statuto e il nuovo regolamento testé illustrati, che si allega al presente verbale.
= di dare mandato al Consiglio Direttivo, in persona del Presidente, perché, con i più ampi poteri anche di rappresentanza, nessuno escluso o eccettuato:

1. abbia a dare corso alle formalità conseguenti alle assunte deliberazioni, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni atto relativo ed esecutivo;
2. curi, svolga e perfezioni le pratiche tutte occorrenti per il formale riconoscimento e per l'iscrizione dello statuto dell'associazione nei registri, albi tenuti dalle competenti autorità, ai sensi delle vigenti norme in materia;
3. apporti al presente atto, alle deliberazioni come sopra assunte tutte quelle soppressioni, modificazioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità;
4. renda e sottoscriva ogni documento, atto o dichiarazione anche sostitutiva di atto notorio o di certificazione necessaria allo scopo;

Sede : Via Gramsci, 66 Cimitile (NA) tel 3473308599 Mail gruppoaidonolacimitile@outlook.it
c.c. IT10L0538740022000003679350 BPER Filiale di Nola (NA)

5. l'assemblea dà mandato alla presidente di provvedere alla successiva registrazione, presso l'Ufficio competente, del nuovo statuto e del nuovo regolamento che si allega al presente verbale, richiedendo i benefici fiscali di cui all'art. 82, commi 3 e 5, d.lgs. 117/2017, immediatamente applicabili alle ODV.

= di dare mandato alla presidente e alla segretaria di apporre le firme marginali al presente atto.

La presidente dà atto che la presente delibera è stata adottata con voto palese e dichiara di aver accertato il regolare svolgimento dell'assemblea ed i risultati della votazione.

Non essendo altro da deliberare e non avendo alcuno chiesto la parola la presidente dichiara chiusa l'Assemblea Straordinaria del Gruppo intercomunale Aido Nola-Cimitile alle ore ventidue e trenta minuti.

Le spese del presente atto e conseguenziali sono a carico dell'associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cimitile (Na) 26/04/2026

Il Segretario
dell'Assemblea
(Nunzia Napolitano)

Il Presidente
dell'Assemblea
(Rachele Corcione)

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Avellino
Ufficio Territoriale di Ariano Irpino
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Registrato il 20 MAG. 2026
Al N. 305 Serie 3 Esatte €.

Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Avellino
Ufficio territoriale di Ariano Irpino

IL RESPONSABILE
Sportello di Sant'Angelo dei Lombardi
Michele Giammarino (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale.

Sede : Via Gramsci, 66 Cimitile (NA) tel 3473308599 Mail gruppoaidonolacimitile@outlook.it
c.c. IT10L0538740022000003679350 BPER Filiale di Nola (NA)

Agenzia delle Entrate - D
Ufficio territo

AVV. NICOLA RICCARDELLI
NOTAIO
Via Oberdan, 24 - 04100 Latina
Tel. 0773.695902 - 0773.484783 - 0773.472452
Fax. 0773.414053

Nicola Riccardelli
Notaio

REPERTORIO N. 28234 RACCOLTA N. 16450

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA **"A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE ODV"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno
del mese di giugno
in Roma, in una sala dell'Hotel "Casa tra Noi", Via di Monte del Gallo, numero 113,
alle ore quindici

21 giugno 2024

Avanti a me Avvocato NICOLA RICCARDELLI, Notaio in Latina, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Latina

SONO PRESENTI

- **PETRIN FLAVIA**, nata a Venezia (VE) il giorno 11 maggio 1963, e residente a Mirano, Via Luneo, numero 29/A, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della **"A.I.D.O. ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE ODV"**, con sede in Roma, Via Cola di Rienzo, numero 243, numero di codice fiscale 80023510169, iscritta nel Registro unico nazionale del terzo settore, con identificativo del codice fiscale sopra indicato;
- **ROSSIN VALENTINO**, nato a Veronella il 4 gennaio 1966, residente a Veronella, Via Canova numero 1, il quale mi dichiara che il suo codice fiscale è il seguente RSS VNT 66A04 D193S.

I comparenti, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi dichiarano di essere qui convenuti per partecipare all'assemblea straordinaria della suddetta Associazione stabilita per oggi, in questo luogo e a quest'ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

3) Modifiche dello statuto.

Viene eletto all'unanimità il dottor ROSSIN VALENTINO Presidente dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto Sociale il quale dopo aver constatato e dato atto:
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, in questo luogo la stessa comparente, quale Presidente del Consiglio Direttivo e Nicola Alessandrini, Ines Maroni, Marco Costantini, Bruno Battistin, Donata Colombo, Lucio D'Atri, Camilla Campanaro Felice, Giuseppe Neglia, Vito Scarola, Giuseppe Collu, Gabriele Rondini, Bertilla Troietto, tutti gli altri componenti risultano assenti giustificati;
- che per il **Collegio Nazionale dei Probiviri** sono presenti i signori Catapano Giuseppevittorio e Rinaldi Vincenzo, tutti gli altri assenti giustificati;
- che per l'**Organo di Controllo** è presente il signor Costantino Fuiano; tutti gli altri assenti giustificati;
- che tutti gli intervenuti, si sono dichiarati edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara la presente

Registrato a Latina

Il 04/07/2024

al n. 10279/1T

riunione validamente costituita;
- che, a seguito di regolare convocazione dell'assemblea dell'associazione datata 20 maggio 2024 e fissata in prima convocazione per il giorno 20 giugno 2024 alle ore 6.00 andata deserta, il cui verbale è regolarmente riportato nel libro dei verbali delle assemblee dell'associazione, ed in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2024, alle ore 15,00 (quindici virgola zero zero) inviata a tutti gli aventi diritto, nel rispetto delle norme di legge e di statuto sociale, sono presenti in questo luogo, numero 123 (centoventitré) delegati regionali su un totale di numero 146 (centoquarantasei) delegati regionali aventi diritto di partecipazione e di voto nella presente riunione assembleare, così come meglio risulta dal foglio delle presenze che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "**A**" onde farne parte integrante e sostanziale.
Si precisa che nel corso della riunione alcuni dei 123 delegati regionali sono entrati in assemblea dopo l'inizio dei lavori e precisamente: alle ore 15,20 Scalise Isabella e Sommo Isabella; alle ore 15,30 Rovere Maria, Tronchin Angelino, Callegari Lucio, Collavo Stefano; alle 15,35 Donner Mario, Ferraro Consuelo, Ferrari Tiziano, Gasparini Franca, Lecca Stefano, Moro Morena; alle 15,40 Giacomelli Elio; alle 16,00 Mancini Giovanni; alle 16,45 Grosso Katia e Roberto Domenico.
Il Presidente dell'assemblea, dopo aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti all'odierna riunione assembleare, passa alla trattazione degli argomenti di cui al terzo punto all'ordine del giorno e, quindi, illustra all'assemblea l'argomento relativo alla modificazione statutaria. A tal fine ritiene opportuno dare la parola al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale dell'associazione, dottoressa PETRIN FLAVIA, come sopra generalizzata, la quale espone quanto segue:
"Vi ricordo che nell'assemblea 2023 si era indicato che in vista dell'Assemblea 2024 si sarebbe proceduto alla revisione di Statuto e Regolamento.
Il 2 ottobre 2023 ai Presidenti Regionali era stato indicato che il successivo Consiglio Direttivo Nazionale avrebbe provveduto a costituire il Gruppo di Lavoro per preparare le eventuali modifiche o integrazioni.
Proprio per questo avevamo chiesto loro di coinvolgere le proprie strutture territoriali e di far pervenire alla segreteria le proposte che, per essere prese in considerazione, dovevano tener conto delle finalità associative ed essere rispettose dei dettami di legge.
Sicuramente questa revisione non tratta di riorganizzazione associativa che dovrà essere argomento del prossimo Consiglio Direttivo Nazionale.
Per permettere al gruppo di lavoro incaricato di procedere

speditamente all'esame delle proposte pervenute, si prega di inviare le stesse entro e non oltre il 10 novembre p.v.
Certi della vostra consueta collaborazione, essendo questa un'esigenza sollecitata dall'intero territorio nazionale, porgiamo i più cordiali saluti.
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 21-22 ottobre 2023 ha istituito un Gruppo di lavoro formato da: Giunta di Presidenza Nazionale, Presidente dell'Organo di Controllo Costantino Fuiano, dai Presidenti Regionali Battistin (Liguria), Martin (Friuli Venezia Giulia), Pavone (Calabria) e dal Consigliere Nazionale D'Atri, affiancati da legali e commercialisti.
Questo gruppo di lavoro ha valutato le proposte pervenute tenendo da parte quelle di riorganizzazione associativa comunque arrivate, preziosi suggerimenti che verranno consegnati al prossimo Consiglio Direttivo Nazionale per il prosieguo della discussione.
Vi illustro l'iter procedurale seguito per le proposte di modifica:
Le proposte dello Statuto sono state valutate e discusse in modo approfondito dal Gruppo di Lavoro che ha cercato anche di chiarire alcuni punti per evitare interpretazioni errate.
È stata predisposta una bozza che, rispettando quanto previsto dall'art. 36 del Regolamento AIDO del 2020 è stata sottoposta

- il 18/6/2024 dalla Conferenza dei Presidenti Regionali in seduta congiunta con la Giunta di Presidenza per un parere preventivo;
- il 20/6/2024 dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Naturalmente le osservazioni fatte dai due organismi sono state oggetto di discussione e di approvazione all'unanimità o a maggioranza.
Di seguito le modifiche in sintesi:

- indicazioni delle sedi legali ed eventuali operative;
- possibilità di scegliere di diventare organizzazioni riconosciute (personalità giuridica);
- sono state riviste le strutture inserendo la possibilità di Sezioni Interprovinciali e Aido Interregionali;
- previsione che anche il Collegio dei Probiviri possa avere componenti esterni all'Associazione;
- gestione delle manifestazioni digitali;
- tempo definito per la revoca;
- inserita la pec oltre alla raccomandata;
- possibilità di fare le riunioni compresa l'assemblea da remoto;
- riorganizzato articoli su assemblee e consigli direttivi evitando la ripetizione;
- normata l'assemblea straordinaria;
- precisata la figura del referente,

dell'amministratore, del consigliere e del commissario;

- definito che il revisore dei conti nel gruppo è facoltativo (e non è sostituito dal livello superiore);
- definito quorum costitutivo e deliberativo in caso di assemblea straordinaria per l'approvazione dello statuto;
- definito il caso di scioglimento di una struttura inferiore;
- altri aggiustamenti minori.

Alcuni punti che erano stati indicati all'interno dei due organismi sono stati valutati dal Notaio Nicola Riccardelli, esperto di Terzo Settore, che ringrazio per la sua disponibilità ad essere presente a questa assemblea.

I quesiti sottoposti al Notaio riguardano l'art 1 commi 1 e 2, l'art 5 comma 4 e l'art 35 dello Statuto. I suggerimenti del Notaio sono stati evidenziati in blu nel testo colorato che metteva a confronto lo statuto 2020 e la proposta 2024.

Due punti sono stati oggetto di particolare discussione su cui l'assemblea in particolare dovrà esprimersi:

- Espulsione: praticamente all'unanimità si è deciso di mantenere l'espulsione in capo al Consiglio Direttivo ma alcuni proponevano di sentire preventivamente il Collegio dei Probiviri. Premettendo che il Collegio dei Probiviri deve essere un organo autonomo e indipendente, bisogna tener presente che va assicurato all'espulso la facoltà di fare ricorso.
- Bilancio preventivo: nella discussione alcuni, in particolare la Regione Lombardia, avevano proposto di mettere il bilancio preventivo facoltativo nei gruppi in quanto non obbligatorio. Di contro c'era la proposta di mantenerlo per un discorso di trasparenza e perché sono soldi dell'Associazione. Vi proponiamo una soluzione che va nel verso di accettare la proposta però normando le situazioni.

STATUTO

Art. 30 BILANCIO

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
2. È prevista la predisposizione ed approvazione di un bilancio preventivo secondo modalità, limiti e termini previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale o da specifiche indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione in Assemblea.
4. È fatto obbligo di redigere il bilancio annuale.

L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

REGOLAMENTO

Art. 30 BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.
4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a quanto previsto dall'art 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
6. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. È obbligatorio la predisposizione del bilancio preventivo al superamento di un limite di euro 5.000 (o limite diverso deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale) da intendersi quale totale dei proventi e/o ricavi, comunque denominati, iscritti nel rendiconto gestionale consuntivo approvato dell'esercizio precedente".

A tal fine il Presidente dell'assemblea specifica che le modifiche proposte vengono effettuate fermo restando la qualifica di Ente del terzo settore dell' Associazione e la sua iscrizione nel Runts.

A questo punto viene data da me Notaio lettura del nuovo testo di statuto sociale contenente le modifiche appena proposte.

Dopo la lettura dello statuto, il Presidente dell'assemblea apre la discussione e invita i capodelegazioni regionali ad intervenire. Prende la parola Luppi Alessandra (capodelegazioni Emilia Romagna) la quale dopo aver specificato che il trasferimento della sede legale da Roma a Milano, ricompresa nelle modificazioni statutarie, non era stata comunicata, effettua una serie di rilievi critici su

diverse parti della bozza di statuto sociale proposta all'attenzione dell'assemblea, in particolare sull'art. 4.
Rileva che, a suo parere, vi sarebbero anche delle clausole tecnicamente non corrette. Vengono poi effettuate una serie di critiche sulle modalità che hanno portato alla proposta di modifica. Dato che l'intervento si prolunga nel tempo, interviene il presidente dell'assemblea, il quale ricorda che, per consentire la possibilità di intervenire a chiunque lo richieda, è necessario che gli interventi dei capodelegazioni regionali siano contenuti in un lasso temporale ragionevole e compatibile con la seduta assembleare.
Interviene il Presidente del Consiglio Direttivo nazionale, dottoressa Petrin Flavia, la quale ricorda a tutti i presenti che la proposta di trasferimento della sede legale da Roma a Milano, è stata ampiamente discussa e valutata dalla conferenza dei Presidenti regionali. Anche il Presidente dell'assemblea ricorda le modalità che sono state osservate per la proposta di modifica dello statuto. In particolare l'associazione ha osservato un metodo trasparente e partecipativo, difatti tutte le proposte di modifica dello statuto, ivi compresa quella del trasferimento sede, sono state ampiamente discusse e valutate, nelle varie fasi del lungo procedimento interno dell'associazione, soprattutto nell'apposita commissione incaricata di studiare e proporre le modificazioni statutarie, oggi oggetto di approvazione.
Occorre pure considerare che la bozza di statuto proposta oggi in assemblea è stata discussa ampiamente nella Conferenza dei Presidenti Regionali prima e nel Consiglio Direttivo Nazionale poi, proprio nell'ottica della massima trasparenza possibile.
A queste precisazioni la signora Luppi Alessandra ritiene di affermare che non è possibile discutere dello statuto. Quest'ultima affermazione oltre ad essere respinta dal presidente dell'assemblea, per quanto sopra precisato, viene anche contestata dagli altri delegati con manifestazione aperta di dissenso. Il Presidente dell'assemblea invita tutti ad un corretto comportamento assembleare e dà la parola ad Arossa Fabio (Piemonte) il quale propone di modificare l'art. 1 dello statuto nel senso che l'associazione "ha sede legale in Milano con sede operativa in Roma". Questa soluzione comporterebbe che la variazione della sede operativa richiederebbe sempre una modifica statutaria e quindi con deliberazione dell'assemblea straordinaria e con intervento del notaio, con ulteriori oneri.
Prende a questo punto la parola Valli Corrado (Lombardia), il quale ricorda il lavoro preliminare svolto all'interno dell'associazione per poter giungere alla convocazione

dell'odierna assemblea. Ricorda che tutte le regioni hanno avuto la possibilità di contribuire a proporre e valutare le proposte di modifiche statutarie. In particolare esprime poi soddisfazione per la circostanza che i due terzi delle proposte presentate dalla regione Lombardia sono state recepite in sede nazionale.
Valli propone di inserire la sede operativa nel Regolamento e non nello statuto. Il capodelegazione Arossa Fabio (Piemonte) accetta tale proposta. Terminata la fase della discussione e degli interventi in assemblea, il Presidente dell'assemblea propone di votare la proposta del Piemonte inserendo nel Regolamento la specificazione della sede operativa in Roma. Il Presidente ricorda che l'approvazione del Regolamento proseguirà dopo l'approvazione dello statuto in sede straordinaria. L'assemblea accetta la proposta del Presidente e delibera, all'unanimità, di inserire l'indicazione della sede operativa di Roma solamente nel Regolamento oggetto di discussione e approvazione nella successiva parte dell'assemblea straordinaria.
A questo punto il Presidente dell'assemblea mette in votazione l'approvazione delle modifiche statutarie proposte all'odierna assemblea, nel testo di statuto di cui io Notaio ho dato lettura all'assemblea. A seguito della votazione, l'Assemblea Nazionale Straordinaria dell'Associazione, con il voto contrario di:
Costantini Marco, Pizzirani Manuela, Bussoli Ivano, Zucchini Paolo, Brandoli Francesco, Ziosi Cristiana, Tura Elba, De Carli Giovanni, Ghirardelli Cinzia, Luppi Alessandra, Spagnolo Filippa; con l'astensione di Roberto Domenico, Grosso Katia, Tomasini Andrea e Quaglia Enrica, e con il voto favorevole di tutti gli altri 108 (centootto) delegati regionali, così come meglio indicati nel foglio presenze allegato,

DELIBERA:

1) di approvare le modifiche statutarie così come tutte proposte dal Presidente, fermo restando la qualifica di Ente del Terzo Settore dell' ASSOCIAZIONE e la sua iscrizione nel RUNTS. Di conseguenza viene adottato un nuovo testo di statuto dell'ASSOCIAZIONE, così come proposto dal Presidente, che si deposita ai sensi ed agli effetti di legge e che firmato a tenore di legge e previa intera lettura da me Notaio datane ai comparenti si allega la presente atto sotto la lettera "B", onde farne parte integrante e sostanziale.
Null'altro essendovi a deliberare e nessuno degli intervenuti avendo chiesto la parola, il Presidente dopo essere stato delegato dal Consiglio Direttivo ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni e aggiunte che si rendessero necessarie per la sua iscrizione nel registro Unico

nazionale del Terzo Settore, toglie la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore diciassette e minuti quaranta.
Le spese del presente atto sono a carico dell'ASSOCIAZIONE che le assume, richiedendo l'applicazione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 82 del codice del terzo settore, essendo il presente atto di adeguamento alle disposizioni del codice del terzo settore a seguito di trasmigrazione automatica del RUNTS.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto ai comparenti i quali da me interpellati lo dichiarano pienamente conforme alle loro volontà e lo approvano sottoscrivendolo alle ore diciassette e minuti quarantadue.
Scritto parte a mano da me Notaio e parte a macchina ed a mano da persona di mia fiducia, consta di quattro fogli di cui occupa dodici facciate e quanto della presente.
F.TO FLAVIA PETRIN
F.TO ROSSIN VALENTINO
F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO
==========

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/05/2024

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

N.	COGNOME NOME	REGIONE	FIRMA
1	ALESSANDRINI NICOLA	ABRUZZO	
2	MANCINI GIOVANNI	ABRUZZO ORE - 16,00	
1	POPIA FABIANO	BASILICATA	
1	PAVONE NICOLA	CALABRIA	
2	SCALISE ISABELLA	CALABRIA ORE 15,20	Isabella Scalise
1	DE SIO VINCENZO	CAMPANIA	
2		CAMPANIA	
3		CAMPANIA	
1	Brandoli Francesco	EMILIA ROMAGNA	
2	Bussoli Ivano	EMILIA ROMAGNA	
3	Costantini Marco	EMILIA ROMAGNA	
4	De Carli Giovanni	EMILIA ROMAGNA	
5	Ghirardelli Cinzia	EMILIA ROMAGNA	
6	Grosso Katia	EMILIA ROMAGNA 16,45	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

N.	COGNOME NOME	REGIONE	FIRMA
7	Luppi Alessandra	EMILIA ROMAGNA	
8	Pizzirani Manuela	EMILIA ROMAGNA	
9	Roberto Domenico	EMILIA ROMAGNA 16,45	
10	Spagnolo Filippa	EMILIA ROMAGNA	
11	Tura Elba	EMILIA ROMAGNA	
12	Zanzi Lara	EMILIA ROMAGNA	
13	Ziosi Cristiana	EMILIA ROMAGNA	
14	Zucchini Paolo	EMILIA ROMAGNA	
15		EMILIA ROMAGNA	
16		EMILIA ROMAGNA	
17		EMILIA ROMAGNA	
18		EMILIA ROMAGNA	

Agenzia delle Entrate Ufficio terr

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

N.	COGNOME NOME	REGIONE	FIRMA
1	Bernabei Fiorella	FRIULI VENEZIA GIULIA	
2	Martin Marilaura	FRIULI VENEZIA GIULIA	
1	CASINI AGNESE	LAZIO	
2	FORTUNATI LETIZIA	LAZIO	
3	MANCINI ANNA RITA	LAZIO	
4	MORELLI ANGELA	LAZIO	
5	PAOLINI MONIA	LAZIO	
6	PEGORIN ADRIANO	LAZIO	
1	Avanzini Sergio	LIGURIA	
2	Battistin Bruno	LIGURIA	
3	Peirano Nadia	LIGURIA	
4	Tomasini Andrea	LIGURIA	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
30	REDAELLI RICCARDO	LOMBARDIA	
31	RIVA FELICE	LOMBARDIA	
32	SARTOR ANTONIO	LOMBARDIA	
33	STANCHERIS WALTER	LOMBARDIA	
34	TARTAROTTI SABRINA	LOMBARDIA	
35	TOGNI MARIA TERESA	LOMBARDIA	
36	TOPPUTO ANTONIO	LOMBARDIA	
23	TURRONI DERNA	LOMBARDIA	
37	VACCA MARIA VITALIA	LOMBARDIA	
38	VAGHI GIANFRANCO	LOMBARDIA	
39	VALLI CORRADO	LOMBARDIA	
40	VILLA ANDREA	LOMBARDIA	

Agenzia Entrate Ufficio

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

N.	COGNOME NOME	REGIONE	FIRMA
1	BALZARINI DOMENICO	LOMBARDIA	
2	BARTESAGHI ANGELA RAFFAELLA MAR	LOMBARDIA	
3	BAZZANA GIANNA	LOMBARDIA	
4	BOLIS MONICA	LOMBARDIA	
5	BORGESE ANTONINA	LOMBARDIA	
6	CASLINI ALEX	LOMBARDIA	
7	CIVIDINI EVERARDO	LOMBARDIA	
8	COLOMBO GIACOMO	LOMBARDIA	
9	CREPALDI SILVANA	LOMBARDIA	
10	D'ATRI LUCIO	LOMBARDIA	
11	FEDERICI PATRIZIO	LOMBARDIA	
12	FERRARI VITO	LOMBARDIA	
13	FREZZATO GUERRINA	LOMBARDIA	
14	FROSIO RENZO	LOMBARDIA	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
15	LAZZATI GIUSEPPE PIETRO	LOMBARDIA	
16	LOVO LINO	LOMBARDIA	
17	MEDEGHINI ALESSANDRO	LOMBARDIA	
18	MENSI VITTORIA	LOMBARDIA	
19	MINALI MARCO	LOMBARDIA	
20	MORETTI BARBARA	LOMBARDIA	
21	MOSCONI LUCA	LOMBARDIA	
22	MOTTERLINI ENRICA	LOMBARDIA	
24	PIETROGRANDE FRANCESCO	LOMBARDIA	
25	PLUDA STEFANIA	LOMBARDIA	
26	POLENGHI SIMONA	LOMBARDIA	
27	QUAGLIA ENRICA	LOMBARDIA	
28	RAMPONI ELIO	LOMBARDIA	
29	RASO STEFANIA	LOMBARDIA	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
1	Marinangeli Lucia	MARCHE	Lucia Marinangeli
2	Ciarimboli Roberto	MARCHE	
3	Giacomelli Elio	MARCHE	Giacomelli Elio 15,40
4	Riciputi Marco Gabriele	MARCHE	
1	VISCOVO RITA	MOLISE	Rita Viscovo
1	AROSSA FABIO	PIEMONTE	
2	CASALINO MARCELLO	PIEMONTE	Casalino Marcello
3	CORTESE ANNA CARMELA	PIEMONTE	Cortese Anna Carmela
4	MARTINO ROBERTO	PIEMONTE	Martino Roberto
5	RABBIONE PAOLA	PIEMONTE	Paola Rabbione
6	ROSCO LUISA	PIEMONTE	Luisa Rosco
7		PIEMONTE	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
8	SOMMO ISABELLA	PIEMONTE	
9	STABILE ALESSIO	PIEMONTE	
10	VERGNANO GIANFRANCO	PIEMONTE	
1	DePaola Remo	PROVINCIALE BOLZANO	
1	MAGNANI MARIO	PROVINCIALE TRENTO	
1	CERTINI Cesare	PUGLIA	
2	DIMONOPOLI Giuseppe	PUGLIA	
3	MALORGIO Maria Rosaria	PUGLIA	
4	NEGLIA Giuseppe	PUGLIA	
5	PASSIATORE Salvatore	PUGLIA	
6	SCAROLA Vito	PUGLIA	
7			

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
1	SIMBULA ROBERTO EMANUELE MARIAN	SARDEGNA	
2	SALIS LUCIANO	SARDEGNA	
3	SECCHI STEFANO	SARDEGNA	
1	FECCIA SALVATRICE	SICILIA	
2	LAURICELLA ANTONIO	SICILIA	
1	Agnelli Alessandro	TOSCANA	
2	Bove Gian Paolo	TOSCANA	
3	Donati Claudio	TOSCANA	
4	Fruzzetti Vinicio	TOSCANA	
5	Grimaldi Massimiliano	TOSCANA	
6	Mancini Carmine	TOSCANA	
7	Manni Marco	TOSCANA	
8	Nappo Sofia	TOSCANA	

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024			
N.	**COGNOME NOME**	**REGIONE**	**FIRMA**
9	Pergola Emilia Maria	TOSCANA	Pergola Emilia Maria
10	DI COLO GIUSEPPE	TOSCANA	
1	PULCINELLI VITTORIO	UMBRIA	
1	Anolfi Dimitri	VENETO	
2	Barato Giovanna	VENETO	
3	Bressan Nicoletta	VENETO	
4	Callegari Lucio	VENETO	15.30
5	Chiaramonte Stefano	VENETO	
6	Collavo Stefano	VENETO	15,30
7	Donner Mario	VENETO	15,35
8	Ferrari Tiziano	VENETO	15.35
9	Ferraro Consuelo	VENETO	15:35
10	Gasparini Franca	VENETO	Franca Gasparini 15,35
11	Grandesso Monica	VENETO	Grandesso Monica

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

DELEGATI ASSEMBLEA STRAORDINARIA 21/06/2024

N.	COGNOME NOME	REGIONE	FIRMA
12	Lecca Stefano	VENETO	15,35
13	Maschi Patrizia	VENETO	
14	Moro Morena	VENETO	15,35
15	Petrin Flavia	VENETO	
16	Rocchetto Lino	VENETO	
17	Rossin Valentino	VENETO	
18	Rovere Maria	VENETO	15 30
19	Tronchin Angelino	VENETO	15,50
20	Venturini Maria Teresa	VENETO	
21	Zurlo Moreno	VENETO	
22			

PAGINA ANNULLATA

Allegato "B" alla raccolta numero 16450

STUTUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"A.I.D.O. ASSOCIAZINE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE ODV"**

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1) AIDO Nazionale - ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E CELLULE - ODV fondata a Bergamo il 26 febbraio 1973, ha sede legale a Milano.

Le sedi legali delle altre strutture dell'associazione, come meglio specificate nel successivo articolo 5 del presente statuto, vengono indicate nel verbale di costituzione/ ricostituzione o nel verbale di assemblea in cui viene deliberato il trasferimento della sede legale.

Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune, deliberato dal Consiglio Direttivo.

Le strutture AIDO possono, all'occorrenza, istituire sedi operative secondarie.

2) Le strutture AIDO possono dotarsi di personalità giuridica.

3) E' costituita tra i Cittadini favorevoli alla donazione volontaria, post mortem, anonima e gratuita di organi, tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.

4) L'Associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS) costituita e organizzata in forma di Organizzazione di Volontariato ai sensi dell'articolo 32 e seguenti del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (di seguito indicato come CTS Codice del Terzo Settore).

L'indicazione "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" è utilizzato negli atti, nella corrispondenza e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico.

5) E' una organizzazione apartitica, aconfessionale, interetnica, senza scopo di lucro, fondata sul lavoro volontario. Essa opera nel settore socio-sanitario ed ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.

6) L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

7) L'Associazione è strutturata su tutto il territorio nazionale.

Art. 2 FINALITA'

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Finalità dell'AIDO sono:

1) promuovere, in base al principio della solidarietà sociale, la cultura della donazione di organi, tessuti e cellule;

2) promuovere la conoscenza di stili di vita atti a prevenire l'insorgere di patologie che possano richiedere

come terapia il trapianto di organi;
3) provvedere, per quanto di competenza, alla raccolta di dichiarazioni di volontà favorevoli alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem.

Art. 3 ATTIVITA'

1. L'Associazione esercita in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale, di cui alle seguenti lettere dell'articolo 5 del CTS.

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

In particolare, l'Associazione:

a) promuove campagne di sensibilizzazione ed informazione permanente dei cittadini su tutto il territorio nazionale;

b) instaura rapporti, accordi e collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati ed Associazioni italiane e internazionali;

c) svolge attività di informazione nelle materie di propria competenza con particolare riferimento al mondo del Lavoro, della Scuola, delle Forze Armate, delle Confessioni religiose e delle Comunità sociali;

d) promuove e partecipa ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule;

e) promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa e materiale multimediale;

f) provvede, per quanto di competenza, alle formalità necessarie per l'esecuzione della volontà degli iscritti;

g) svolge attività di aggiornamento e formazione per i dirigenti associativi al fine di armonizzare gli interventi formativi su tutto il territorio nazionale.

2. AIDO può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3) L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le

attività diverse sono individuate dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SOCI

1) La disciplina dell'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali di AIDO sono improntate al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

2) Sono Soci dell'AIDO le persone fisiche che sottoscrivono la domanda di adesione e la dichiarazione di volontà favorevole alla donazione di organi, tessuti e cellule post mortem, e si impegnano a sostenere l'AIDO per i fini istituzionali.

3) In deroga all'art. 24, co 1, del CTS, si considerano aventi diritto di voto i soci che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data della convocazione dell'Assemblea. Il libro degli Associati di AIDO corrisponde al SIA (Sistema Informativo AIDO che è informatico).

4) Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5) I Soci possono accedere a tutte le cariche che sono elettive, quadriennali, o fino all'assemblea elettiva successiva, e non retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, l'Organo di Controllo, il Revisore Legale dei Conti e il Collegio dei Probiviri se esterni all'Associazione. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate unicamente le spese vive sostenute per l'attività prestata, previa presentazione della documentazione giustificativa secondo le regole preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo di ogni livello. La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

6) La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea. La qualifica di Socio si perde per recesso, espulsione o per decesso. L'associato può, in ogni momento, recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta alla Sezione Provinciale o Interprovinciale di appartenenza o all'AIDO Nazionale. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione.

Permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.
7) Il Consiglio Direttivo a tutti i livelli può deliberare l'espulsione degli associati per:
a) realizzazione di atti pregiudizievoli all'Associazione o contrastanti gli scopi associativi;
b) inosservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento, oltre che delle delibere adottate dagli organi associativi;
c) indegnità.
8) Il provvedimento di espulsione motivato deve essere comunicato per raccomandata A.R. o pec all'associato espulso. Avverso l'espulsione, l'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri competente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 5 STRUTTURE

L'Associazione si articola in:
- AIDO Nazionale
- AIDO Regionali o Interregionali
- Sezioni Provinciali o Interprovinciali
- Gruppi Comunali o Intercomunali

Nelle grandi città si possono costituire più Gruppi Comunali.
2) Le Province Autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle AIDO Regionali.
3) L'Associazione, a livello Nazionale, Regionale o Interregionale, di Sezione Provinciale o Interprovinciale di Gruppo Comunale o Intercomunale ha i seguenti organi:
- Assemblea;
- Consiglio Direttivo;
- Giunta di Presidenza (limitatamente al livello nazionale, regionale o interregionale e provinciale o interprovinciale);
- Conferenza dei Presidenti (limitatamente al livello nazionale e regionale o interregionale);
- Revisore o Collegio dei Revisori dei Conti (non obbligatorio per i gruppi);
- Organo di controllo, se istituito ai sensi dell'art. 30 del CTS;
- Revisore Legale dei Conti, se istituito ai sensi dell'art. 31 del CTS;
- Collegio dei Probiviri (non obbligatorio per i gruppi e le sezioni provinciali)
- Collegio di Appello Nazionale.

4) A livello di Gruppo Comunale o Intercomunale, il Revisore o il Collegio dei Revisori dei Conti è facoltativo, fatte salve le ipotesi di nomina obbligatoria previste dal codice del terzo settore e dalla legge.
5) A livello di Gruppo Comunale o Intercomunale e a livello Sezione Provinciale, o Interprovinciale il Collegio dei Probiviri, se mancante, è sostituito dal corrispondente organo del livello superiore.

6) Ogni Struttura risponde in proprio circa la responsabilità fiscale/civile. È obbligatorio che ogni Struttura si doti di codice fiscale al fine di assumere autonomia gestionale pur mantenendo il rispetto delle indicazioni dettate dalla Struttura superiore.

7) E' obbligatorio che ogni Struttura si iscriva al RUNTS per assumere la qualifica di ODV (Ente del Terzo Settore).

8) Tutti i Consiglieri sono scelti tra i soci.

9) AIDO, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del CTS, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo e degli Organi di Controllo nonché ai dirigenti.

10) Ai Consiglieri non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

11) Gli organi collegiali di cui sopra possono riunirsi in presenza oppure - ove necessario - in modalità telematica (o mista), nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità e la legittimazione del soggetto che partecipa e vota (vedi regolamento riunioni in videoconferenza).

Art. 6 ASSEMBLEA

1) L'Assemblea rappresenta il massimo livello della vita associativa.

2) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia

3) Le date delle Assemblee devono essere raccordate alle scadenze delle Assemblee superiori.

4) Ogni Assemblea, ad eccezione dell'assemblea straordinaria per l'approvazione dello statuto, è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione, decorse almeno ventiquattro ore dalla prima convocazione, con qualsiasi numero di presenti.

5) Ogni Socio o Socio Delegato ha diritto a un voto.

6) Spetta all'Assemblea ad ogni livello:

a) l'approvazione della relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;

b) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti / Organo di Controllo / Revisore Legale dei Conti;

c) l'approvazione del bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;

d) l'approvazione di impegni economici pluriennali;

e) l'approvazione degli indirizzi di politica associativa cui dovranno attenersi tutte le Strutture inferiori;

f) la determinazione delle quote sociali a carico delle strutture inferiori (dei soci a livello di Gruppo);
g) ogni altro compito che non rientri per Legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo;
h) quando elettiva:
- l'elezione del Consiglio Direttivo e della Commissione Verifica Poteri (la CVP non c'è nel livello gruppo);
- l'elezione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri (non obbligatori per gruppo e sezioni);
- l'elezione del Collegio di Appello a livello Nazionale;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del Revisore Legale dei Conti e dell'Organo di Controllo;
- la nomina dei delegati e l'indicazione dei candidati all'Assemblea superiore (ad eccezione del livello nazionale).
7) A livello nazionale l'assemblea ordinaria approva il Regolamento associativo e le relative modifiche.

Art. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'assemblea nazionale straordinaria:
a) delibera sulle modifiche dello statuto;
b) lo scioglimento dell'intera associazione.
2) L'assemblea straordinaria di tutte le strutture delibera la costituzione, la ricostituzione, lo scioglimento, la fusione o la scissione di una struttura.
3) L'assemblea straordinaria viene proposta ogni volta che sia necessario per le esigenze delle strutture AIDO.
4) Può essere convocata su decisione motivata del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei componenti delle Strutture immediatamente inferiori.
5) In caso di Assemblea Straordinaria non in concomitanza dell'assemblea elettiva, sono riconvocati i Delegati nominati nell'ultima Assemblea elettiva.
6) Per il quorum per lo scioglimento dell'Associazione si rinvia all'art. 34 dello statuto, per il quorum per le modifiche statutarie si rinvia all'art. 35 dello statuto.

Art. 8 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1)L'Assemblea elettiva è formata:
- a livello Gruppo Comunale o Intercomunale da tutti i Soci;
- ai livelli Nazionale, Regionale o Interregionale, Provinciale o Interprovinciale dai Delegati nominati dalle rispettive Assemblee inferiori secondo le modalità fissate dal Regolamento.
2) Hanno diritto al voto:
- a livello Gruppo Comunale o Intercomunale i Soci;
- a livello Sezione Provinciale o Interprovinciale, Regionale o Interregionale e Nazionale i Soci Delegati presenti ed ammessi dalla Commissione Verifica Poteri.
3) Ciascuna Assemblea elettiva è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni.

Art. 9 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

L'Assemblea intermedia è formata:

- a livello Gruppo Comunale o Intercomunale dai Soci;
- a livello Nazionale, Regionale o Interregionale e Provinciale o Interprovinciale dai Presidenti delle rispettive strutture inferiori o da un loro delegato. Il Presidente, in caso di indisponibilità, può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza. Il delegato non può essere un componente del Consiglio Direttivo della struttura superiore.

2) Ciascuna Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo negli anni intermedi secondo le modalità fissate dal Regolamento (artt. 10, 11, 12 e 13 tutti comma 1).

Art. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE

1) L'Assemblea Nazionale elettiva è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale ogni quattro anni e si svolge secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2) Negli anni intermedi il Consiglio Direttivo Nazionale convoca l'Assemblea dei Presidenti dei Consigli Regionali o di un loro delegato, secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 11 ASSEMBLEA REGIONALE O INTERREGIONALE

1) L'Assemblea elettiva regionale o interregionale è convocata dal rispettivo Consiglio Direttivo ogni quattro anni secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2) Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti Provinciali o Interprovinciali o di un loro delegato, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 12 ASSEMBLEA PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1) L'Assemblea elettiva Provinciale o Interprovinciale è convocata ogni quattro anni dal rispettivo Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite dal Regolamento.

2) Negli anni intermedi è convocata l'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi Comunali o Intercomunali o di un loro Delegato, o di un Referente di zona, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 13 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1) L'Assemblea del Gruppo Comunale o Intercomunale è l'espressione fondamentale dell'Associazione ed è costituita dai Soci. È convocata annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 14 ASSEMBLEA COSTITUTIVA - RICOSTITUTIVA

1) Qualora si tratti di costituire una nuova struttura si parla di Assemblea Costituiva.

L'Assemblea costitutiva è convocata in qualunque data dal Presidente della Struttura superiore su propria iniziativa, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, o nel caso di costituzione di un Gruppo, su proposta del Comitato promotore.

2) Qualora si tratti di ricostituire una struttura precedentemente esistente, si parla di Assemblea

Direzione provinciale di Ariano Irpino

ricostitutiva.

3) Nel caso di Assemblea costitutiva/ricostitutiva partecipano i delegati nominati nell'ultima assemblea elettiva o costitutiva, o i soci se si tratta di costituzione/ricostituzione di un Gruppo Comunale o Intercomunale.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1) Il Consiglio Direttivo si compone di un numero da un minimo di 5 a un massimo di 15 componenti (massimo 25 a livello nazionale).

2) Il numero dei Consiglieri, sempre dispari, viene definito di volta in volta dall'Assemblea.

3) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno e dura in carica quattro anni o fino all'assemblea elettiva successiva.

4) Spetta al Consiglio Direttivo:

a) la partecipazione senza diritto di voto, con facoltà di parola alle sedute dell'Assemblea;

b) l'indicazione dei progetti per l'attuazione degli indirizzi di politica associativa approvati dall'Assemblea;

c) la proposizione di attività finalizzate alla promozione della Donazione di organi, Tessuti e Cellule;

d) la promozione di convegni su temi specifici comunque inerenti alle finalità associative;

e) l'accettazione di lasciti, eredità, legati e donazioni, nonché l'acquisto e la vendita di beni immobili;

f) la validazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare in Assemblea;

g) la variazione di capitoli di spesa del bilancio preventivo, già approvato in Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

5) Ad ogni livello il Consiglio Direttivo dà attuazione al Programma approvato dalla rispettiva Assemblea.

6) Tutte le Strutture, a qualsiasi livello, sono vincolate alla attuazione dei programmi e delle iniziative approvate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo delle Strutture superiori.

7) I singoli Consigli Direttivi devono svolgere opera di controllo sul rispetto delle norme statutarie da parte delle rispettive Strutture inferiori.

8) Ogni Consiglio Direttivo può programmare ed attuare iniziative limitatamente al territorio di competenza. Per iniziative che interessino Strutture al di fuori del proprio territorio, si dovrà darne preventiva informazione, al fine di ottenere l'autorizzazione, alla Giunta di Presidenza della Struttura di competenza (Provinciale per l'interessamento di più Comuni (ad eccezione del territorio dei Gruppi Intercomunali), Regionale per l'interessamento di

più province della stessa Regione, Nazionale per più province di differenti Regioni.

9) I Consigli Direttivi intrattengono rapporti con gli organismi pubblici e privati del proprio livello.

10) In caso di inadempienza alle norme statutarie o persistente inattività da parte di un Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo della Struttura superiore ne dichiara lo scioglimento e nomina un Commissario, che resta in carica per la durata - prorogabile una sola volta per uguale periodo - di sei mesi, cura l'ordinaria amministrazione e convoca l'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi associativi.

11) In caso di provvedimenti urgenti ed indilazionabili, non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti, il Commissario deve prendere le decisioni dopo aver sentito nel merito il Presidente della struttura superiore.

12) La mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea determina l'automatica decadenza del Consiglio Direttivo, con conseguente nomina di un Commissario.

13) L'Amministratore, presente in tutti i livelli, sovrintende alle attività contabili, patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede; predispone i bilanci consuntivi e preventivi con le relative relazioni, gestisce i rapporti bancari e postali.

14) I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente e/o dall'Amministratore.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1) Il Consiglio Direttivo Nazionale:

a) mette in atto gli indirizzi di politica associativa indicati dall'Assemblea Nazionale, coordinandone e controllandone l'applicazione da parte dei Consigli Regionali;

b) organizza e gestisce attività e manifestazioni che interessano tutto il territorio nazionale o più Regioni;

c) instaura e tiene rapporti con gli organismi pubblici e privati del livello nazionale.

2) Il Consiglio Direttivo Nazionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Consiglio Direttivo Regionale, o Interregionale indipendentemente dal numero di soci, a condizione che lo stesso abbia fornito non meno di due Candidati.

3) Il Consiglio Direttivo Nazionale elegge al suo interno il Presidente, tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE O INTERREGIONALE

1) Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale, oltre

a mantenere rapporti con gli organismi pubblici e privati della Regione:

a) individua le linee guida dell'attività associativa in ambito regionale sulla base delle indicazioni delle Assemblee Regionali o Interregionali e Nazionale;

b) coordina l'attività delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali con particolare riferimento ai rapporti con le Strutture socio-sanitarie;

c) organizza e gestisce manifestazioni ed attività che interessano tutto il territorio regionale o Interregionale o più province dello stesso.

2) Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale si compone di almeno un rappresentante per ogni Sezione Provinciale o Interprovinciale, indipendentemente dal numero di soci, a condizione che la stessa abbia fornito non meno di due Candidati.

3) Il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale elegge al suo interno il Presidente, non più di tre Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore e un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1) Il Consiglio Direttivo della Sezione Provinciale o Interprovinciale:

a) intrattiene e mantiene rapporti con gli organismi pubblici e privati della Provincia, in particolare con le Strutture Sanitarie. Ove nel territorio provinciale esistano più Strutture Sanitarie coordina le attività svolte dai Gruppi Comunali o Intercomunali nei rapporti con le singole Strutture Sanitarie;

b) coordina l'attività dei singoli Gruppi Comunali o Intercomunali controllandone il rispetto delle norme statutarie;

c) organizza e gestisce manifestazioni ed attività che coinvolgono tutto o in parte il territorio provinciale;

conserva e tiene aggiornati gli Atti Olografi raccolti nella provincia, rilascia le relative tessere, inserisce i dati nel Sistema Informativo AIDO secondo le disposizioni ed i criteri indicati nel Regolamento.

2) Il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti dei quali uno Vicario, un Amministratore, un Segretario. Tutti questi costituiscono la Giunta di Presidenza.

3) Nel caso impossibilità di costituzione di un Gruppo Comunale, ove non sia possibile aggregarlo ad altra Struttura vicina, il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale può nominare un Referente che rimarrà in carica sei mesi, prorogabile per due volte per uguale periodo, al fine di costituire una struttura associativa. La responsabilità rimane in capo al Presidente della sezione Provinciale o Interprovinciale.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1) Elegge al suo interno il Presidente, uno o due Vice Presidenti, un Amministratore, un Segretario.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

1) La Giunta di Presidenza elabora e mette in atto il programma e le iniziative approvate dal rispettivo Consiglio Direttivo.

2) È organo di raccordo con la Conferenza dei Presidenti delle Strutture inferiori.

3) La Giunta di Presidenza è presente solo a livello Nazionale, Regionale e Provinciale.

In particolare:

a) predispone gli schemi di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo del proprio livello per la successiva approvazione dell'Assemblea del proprio livello, ai sensi di legge, oltre ad eventuali bilanci sociali nei casi previsti per legge;

b) in caso di urgenza delibera sui seguenti argomenti:

- generale promozione e coordinamento delle attività associative al proprio livello, anche a livello internazionale per AIDO Nazionale;
- elaborazione di sistemi, criteri operativi e mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo della cultura della donazione;
- le relative delibere dovranno essere ratificate successivamente dal Consiglio Direttivo del proprio livello;

c) delibera inoltre sui seguenti argomenti:

- acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
- acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa previsti dal bilancio preventivo;
- la scelta del personale che dovrà prestare la propria opera in favore del Consiglio Direttivo del proprio livello a titolo di lavoro subordinato o autonomo o altre forme di collaborazione previste dalle vigenti leggi e la risoluzione dei contratti stessi;
- la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti;
- su tutti gli argomenti ad essa delegati dal Consiglio Direttivo del proprio livello, del quale esegue le delibere;

d) attende all'ordinaria amministrazione.

4) La Giunta di Presidenza Provinciale vigila e garantisce la corretta organizzazione nella raccolta, conservazione e trasmissione dei dati dei Soci nel SIA (Sistema Informativo AIDO).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1) Conferenza dei Presidenti, costituita dai Presidenti di Strutture di pari livello, è organo di raccordo con la

Giunta di Presidenza dell'organo superiore.
2) E'costituita a livello Nazionale e Regionale.
Ove ritenuto necessario, la Conferenza dei Presidenti può essere convocata anche a livello Provinciale.
3) In caso di indisponibilità, il Presidente può essere sostituito da un componente della Giunta di Presidenza.
4) E' la sede dove le linee unitarie di indirizzo politico, definite dall'AIDO Nazionale/Regionale, vengono declinate sulle singole realtà regionali/provinciali o Interregionali/Interprovinciali e dove si concordano le modalità per l'attuazione dei programmi delle attività di interesse che coinvolgono più Regioni o più Province, nonchè dei protocolli di intesa e delle azioni di sostegno a favore delle realtà carenti.
5) E' convocata dal Presidente al proprio livello almeno due volte l'anno; è convocata, altresì, ogni qualvolta richiesto da almeno un terzo dei Presidenti che la costituiscono.
6) Per le votazioni ogni Presidente ha voto pari ad uno.
7) Alle sedute della Conferenza dei Presidenti partecipa, senza diritto di voto, la Giunta di Presidenza dello stesso livello.

Art. 22 PRESIDENTE

1) Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nell'ambito territoriale di competenza.
2) Il Presidente Nazionale lo è anche in campo internazionale.
3) Il Presidente convoca l'Assemblea, su deliberazione del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, la Giunta di Presidenza e la Conferenza dei Presidenti, formula l'ordine del giorno e fissa data e luogo in accordo con la Giunta di Presidenza.
4) In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di questo, da uno dei Vice Presidenti in base all'anzianità di iscrizione.
5) Il Presidente coordina l'attività del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza, se prevista.
6) Il Presidente cura l'esecuzione e l'attuazione delle delibere della Giunta di Presidenza e del Consiglio Direttivo.
7) Assume, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza della Giunta di Presidenza, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della Giunta di Presidenza stessa in occasione della prima riunione.
8) Nell'espletamento dei suoi compiti il Presidente è coadiuvato dal Segretario.
9) Il Presidente è titolare, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di privacy, del trattamento dei dati personali forniti dai soci ai fini

associativi.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1) L'organo può essere monocratico o collegiale, eletto tra persone di provata esperienza contabile e amministrativa. Se collegiale, il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi. E' possibile la nomina di 1 (uno) Revisore dei Conti supplente.

2) Dura in carica quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. Controlla, al competente livello, l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e vigila sul corretto utilizzo dei mezzi finanziari ai fini associativi.

3) Redige apposita relazione da allegare al rendiconto annuale, con cui è espresso un parere di merito e di contenuto.

4) Se l'organo è collegiale, elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento.

5) Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

6) Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 30 del CTS, deve essere nominato l'organo di controllo, che sostituisce il presente Organo.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1) Nei casi previsti dall'art 30 del CTS l'Associazione istituisce l'Organo di Controllo, così come di seguito regolato.

2) L'organo di Controllo viene nominato dall'Assemblea di riferimento.

3) L'organo di Controllo dura in carica per quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello nella prima successiva Assemblea e dura in carica fino al termine del mandato.

4) Se monocratico è formato da un componente e da un supplente.

5) Se collegiale è formato da tre componenti effettivi e da due supplenti.

6) Ai componenti dell'Organo si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza), scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile e sono rieleggibili.

7) In caso di organo Collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

8) L'Organo può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del CTS la Revisione Legale dei Conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito

registro.
9) Elegge al suo interno il Presidente nella prima riunione di insediamento (se collegiale).
10) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
11) L'Organo di Controllo esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia stato nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito registro.
12) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Componenti del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
13) Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige apposito verbale.
14) L'Organo di Controllo partecipa di diritto all'Assemblea del livello di riferimento e viene invitato alle sedute del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza del livello di riferimento.
15) Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art. 25 REVISORE LEGALE DEI CONTI

1) Nei casi previsti dall'articolo 31, del CTS deve essere nominato un Revisore Legale dei Conti od una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2) Il Revisore Legale dei Conti dura in carica per quattro anni, o fino all'assemblea successiva, ed è rieleggibile. In caso di anticipata cessazione dalla carica, il sostituto deve essere nominato ad ogni livello dalla prima Assemblea e dura in carica fino al termine del mandato.
3) Il Revisore Legale dei Conti deve vigilare sull'osservanza della Legge e dello Statuto, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze contabili.
4) Il Revisore Legale dei Conti redige una propria relazione

di accompagnamento al Bilancio consuntivo, necessaria per l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea.

5) Il Revisore Legale dei Conti può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo: deve obbligatoriamente partecipare all'assemblea di approvazione del Bilancio Consuntivo.

6) Può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni dell'Associazione.

7) Su mandato del Consiglio Direttivo del livello di appartenenza, in conseguenza di fondati motivi atti ad accertare la regolarità amministrativa, effettua verifiche sulla gestione della contabilità delle Strutture del livello inferiore.

Art. 26 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1) Il Collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea di riferimento è composto da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra persone dotate di adeguata professionalità in materia giuridica. Nell'esercizio delle sue funzioni il Collegio può avvalersi di esperti esterni all'Associazione.

2) I Probiviri possono essere esterni all'Associazione.

3) Il Collegio dei Probiviri giudica in primo grado al proprio livello i comportamenti antistatutari o non in linea con i dettati associativi su denuncia del Presidente o del Consiglio Direttivo.

4) Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.

5) Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sui ricorsi contro componenti del Consiglio Direttivo e sulle controversie tra Soci su argomenti di carattere associativo.

6) Il Collegio dei Probiviri, in secondo grado, decide sui ricorsi presentati entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR o PEC con la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio Direttivo, avverso le pronunce dei Collegi dei Probiviri delle Strutture inferiori.

7) La decisione del Collegio Nazionale dei Probiviri è inoppugnabile ed esecutiva, salvo per i giudizi promossi nei confronti dei Consiglieri Nazionali, i quali hanno facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale presentati entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata AR o PEC con la comunicazione della decisione assunta dal Consiglio Direttivo.

8) Gli eventuali provvedimenti stabiliti dal Collegio dei Probiviri devono essere attuati dal Consiglio Direttivo della Struttura competente.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1) Si compone di tre componenti (con facoltà di nomina anche di due supplenti) eletti dall'Assemblea Nazionale fra persone laureate in giurisprudenza non iscritte

all'Associazione.
2) Giudica in ultima istanza sui ricorsi dei Consiglieri Nazionali avverso le decisioni adottate dal Collegio dei Probiviri nazionali.
3) Il Collegio nella prima riunione di insediamento elegge al suo interno il Presidente.
4) Le decisioni del Collegio di appello sono inappellabili nel rispetto di Statuto e Regolamento.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

1) AIDO adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del CTS e le scritture contabili previste dall'art. 13 del CTS e si conforma alle altre norme applicabili.
2) Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa motivata richiesta scritta da inviarsi al Presidente.

Art. 29 RISORSE

1) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2) AIDO trae le risorse finanziarie per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:
a) contributi da Soci e da privati;
b) contributi dallo Stato, da Enti e da Istituzioni pubbliche e private finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, anche pervenuti da convenzione;
c) contributi da Organismi internazionali;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti dall'esercizio di attività diverse;
g) reddito del patrimonio;
h) altre entrate consentite.
3) Il funzionamento delle Strutture superiori è assicurato anche dalle quote sociali di quelle inferiori secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4) E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del CTS.
5) AIDO può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 30 BILANCIO

1) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del CTS ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo predisposto dalla Giunta di Presidenza (ove prevista) e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

2) E'prevista la predisposizione ed approvazione di un bilancio preventivo secondo modalità, limiti e termini previsti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Nazionale o da specifiche indicazioni deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

3) I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima della presentazione in Assemblea.

4) E' fatto obbligo di redigere il bilancio annuale. L'esercizio finanziario deve coincidere con l'anno solare.

Art. 31 BILANCIO SOCIALE

1) Nei casi previsti dalla legge, AIDO redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e la pubblicazione sul proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del CTS.

Art. 32 INCOMPATIBILITA'

1) Le cariche di Giunta di Presidenza a livello Provinciale o Interprovinciale e Regionale o Interregionale non sono compatibili con incarichi di Giunta di Presidenza del livello immediatamente superiore.

2) Le cariche di Presidente e Segretario della Giunta di Presidenza sono incompatibili con l'incarico di Presidente e Segretario dell'Assemblea del livello di riferimento.

3) Le cariche di Presidente e Vice Presidente a tutti i livelli non possono essere ricoperte per più di tre mandati consecutivi con lo stesso ruolo all'interno dello stesso livello, ad eccezione dei Presidenti e Vice Presidenti dei gruppi Comunali o Intercomunali che non hanno limiti di mandato. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli parziali.

4) I componenti del Consiglio Direttivo sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti .

5) La carica di Revisore dei Conti a tutti i livelli non è compatibile con le cariche degli Organi previsti dagli art. 24-25.

6) La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell'ambito degli organi associativi a qualsiasi livello.

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

1) I Consigli Direttivi Regionali possono integrare le norme del Regolamento per adeguarle alle leggi della Regione di

appartenenza, previo parere favorevole della Giunta di Presidenza nazionale e successiva approvazione dell'Assemblea Regionale o Interregionale, nel rispetto di Statuto e Regolamento.

2) I Consigli Direttivi Regionali definiscono l'organizzazione associativa nel territorio di competenza in funzione della legislazione regionale, dell'organizzazione socio-sanitaria della Regione e delle situazioni locali, nel rispetto di Statuto e Regolamento.

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1) AIDO ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea Nazionale convocata in via straordinaria, con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

2) In caso di scioglimento dell'intera Associazione, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, le risorse e i beni residui saranno devoluti ad altro ente del terzo settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea Nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, secondo le modalità previste dall'art. 9 del CTS.

3) In caso di cessazione dell'attività di una struttura inferiore (es. gruppo), le risorse e i beni residui vengono trasferiti alla struttura superiore che li terrà a disposizione, per un tempo massimo di 3 anni, per la medesima struttura in caso di ricostituzione.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1) Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria che riunita in prima convocazione delibererà con le maggioranze previste dall'art. 21 codice civile, mentre in seconda convocazione delibererà con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1) Le norme di attuazione del presente Statuto sono contenute nel Regolamento, che è approvato, a maggioranza, dall'Assemblea Nazionale Ordinaria (straordinaria se in contemporanea con la modifica dello statuto).

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di legge e di regolamento nella materia degli enti del Terzo settore.

F.TO FLAVIA PETRIN

F.TO ROSSIN VALENTINO

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

==========

==========

In conformità al suo originale, firmato nei modi di legge, si rilascia la presente copia autentica,

costituita da numero...DICIANNOVE.....fogli, per uso **"FISCALE"**
Latina, lì 4 luglio 2024

REGOLAMENTO AIDO

Art. 1 COSTITUZIONE E CARATTERE

1. L'Associazione è impegnata a vigilare sulla volontarietà, l'anonimato e la gratuità della donazione.
2. Il logo associativo è rappresentato da una forma geometrica triangolare con angoli arrotondati,sfondo rosso e scritta "aido" in bianco.
3. La sede operativa di AIDO Nazionale è a Roma.

Art. 2 FINALITÀ

1. L'Associazione assicura la propria collaborazione alle Istituzioni nell'informazione e nella conoscenza ai Cittadini per una scelta consapevole relativa al prelievo di organi, tessuti e cellule a fini di trapianto terapeutico.
2. AIDO svolge opera di sensibilizzazione, stimolo e verifica verso le Istituzioni affinché siano attuate nel modo migliore a livello locale le disposizioni di legge in merito alla organizzazione del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule a fini terapeutici.

Art. 3 ATTIVITÀ

1. Per il raggiungimento delle finalità AIDO:
   a. realizza intese operative in unità d'azione con Enti ed altre Associazioni nazionali ed internazionali, nel rispetto dei compiti istituzionali dell'Associazione;
   b. cura all'interno dell'Associazione la formazione e l'aggiornamento permanente dei Dirigenti;
   c. progetta ed organizza, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, corsi di formazione e di aggiornamento per docenti, responsabili, animatori, ecc. sulle tematiche del prelievo di organi,tessuti e cellule a scopo di trapianto terapeutico.
2. L'Associazione, inoltre, ha facoltà, in relazione a specifiche esigenze determinate dalle Istituzioni e dalle legislazioni locali, di definire le modifiche di cui all'art. 33 dello Statuto.
3. È fatto divieto ai Soci e alle Strutture associative di raccogliere fondi finalizzati a fini diversi da quelliespressamente previsti dallo Statuto ed in particolare per:
   - acquistare macchinari ed attrezzature per ospedali;
   - viaggi per trapianti in Italia e all'estero;
   - effettuare trapianti all'estero;
   - Istituzioni pubbliche o private, Enti od Associazioni diverse dall'AIDO.
4. La conoscenza delle attività associative si realizza attraverso "L'Arcobaleno" e le testate locali, attraverso i siti Internet e i social di AIDO Nazionale e delle strutture territoriali.
5. Il materiale promozionale e informativo, sia cartaceo che multimediale, è unico su tutto il territorio nazionale e promosso dal Consiglio Direttivo Nazionale. Ogni deroga dovrà avere, entro 90 giorni dalla richiesta, il parere motivato della Giunta di Presidenza Nazionale.
6. È fatto divieto di utilizzare il nome ed il logo dell'AIDO per scopi non rispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione. L'utilizzo del logo deve essere, in ogni caso, autorizzato dalla Struttura superiore.
7. La vigilanza sull'immagine, sul corretto utilizzo del nome e del logo AIDO è esercitata dal Consiglio Direttivo Nazionale, se a conoscenza, per il tramite della Giunta di Presidenza che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.
8. Conserva le manifestazioni di volontà e le trasmette al SIT (Sistema Informativo Trapianti) tramiteil SIA (Sistema Informativo AIDO).

Art.4 SOCI

1. All'atto dell'iscrizione il Socio deve aver compiuto il 18° anno di età (come previsto dalla legge 91/99) e deve prendere conoscenza delle norme Statutarie e del Regolamento dell'Associazione ed impegnarsi ad osservarle.
2. L'iscrizione all'AIDO deve essere richiesta attraverso la modalità digitale o per iscritto compilando l'apposito modulo. Entrambe le modalità oltre l'iscrizione all'AIDO, comprendono la dichiarazione di volontà in merito alla donazione di organi, tessuti e cellule dopo la morte. I moduli devono essere uniformi per tutte le Strutture.
   L'iscrizione all'AIDO e la manifestazione di volontà favorevole alla donazione, devono essere entrambe obbligatoriamente sottoscritte e firmate.
3. Ogni Socio, nell'ambito della comunità in cui vive, deve operare con lealtà e probità per

il raggiungimento dei fini associativi e collaborare al buon funzionamento della struttura associativa di appartenenza.

4. Le tessere sociali ed il simbolo identificativo dell'Associazione sono uniformi per tutti gli iscritti e conformi al modello stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Nel caso di modulo cartaceo, la domanda di iscrizione e la tessera devono recare il medesimo numero, che è progressivo per ogni Socio. La Sezione Provinciale o Interprovinciale, competente riporta i dati nel SIA (Sistema Informativo AIDO) e rilascia la relativa tessera.
   Anche nel caso l'iscrizione sia digitale il numero della tessera è progressivo. La tessera viene generata automaticamente.
6. I numeri corrispondenti a Soci deceduti, dimissionari, trasferiti e irreperibili, non devono essere riutilizzati.
7. La tessera deve essere compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte.
8. Il rilascio all'iscritto della tessera, completa in ogni suo elemento, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda cartacea.
9. Nel caso di iscrizione digitale la tessera viene inviata dall'applicativo via mail assieme all'atto.
10. Le domande di adesione, redatte su modulo cartaceo, conservate in mobile adeguato presso la sede della Sezione Provinciale o Interprovinciale, devono essere archiviate in progressione numerica.
11. Ogni Socio deve comunicare sollecitamente alla Struttura di base di appartenenza la variazione di residenza; se il trasferimento è fuori provincia, la Sezione Provinciale o Interprovinciale provvede immediatamente alla comunicazione del trasferimento alla Sezione Provinciale o Interprovinciale di nuova residenza del Socio tramite il SIA, mantenendo archiviato l'atto olografo nella prima sede di iscrizione. In caso di trasferimento il numero di tessera resta invariato.
12. La qualità di Socio risulta dalla registrazione nel SIA, da considerarsi Libro Soci.
13. L'iscrizione è revocabile secondo le modalità indicate nel sito di AIDO Nazionale. Nel caso di iscrizione cartacea il modulo di iscrizione è restituito al richiedente previa riconsegna della tessera. Nel caso di iscrizione digitale verrà indicato al richiedente di provvedere ad eliminare l'atto e la tessera che gli sono stati inviati via mail.
14. La revoca deve essere eseguita nel più breve tempo possibile (massimo 15 giorni).
15. Ai fini dei diritti associativi fa fede la data di inserimento nel SIA
16. I Soci sono eleggibili alle cariche associative purché abbiano frequentato un corso di formazione ai vari livelli e che non abbiano subito condanne per azioni infamanti.
17. Per l'elezione alle cariche nazionali e regionali è necessaria l'iscrizione da almeno tre anni.
18. I Presidenti, a tutti i livelli, possono richiedere le credenziali di accesso al SIA per la sola visualizzazione dei dati relativi agli iscritti del territorio di loro competenza. La ricerca può essere fatta anche fuori dal territorio di competenza solo per singolo socio.
19. Per eventuali violazioni di norme statutarie, regolamentari e associative, il Socio può adire agli organi di giurisdizione interna. Il ricorso alla magistratura ordinaria può avvenire dopo la definizione del procedimento interno.
20. A tutela della democraticità della vita associativa e del diritto alla libera espressione delle proprie idee sancito dalla Costituzione Italiana si rende necessario precisare che la deliberazione di espulsione:
    a. non può riguardare i soci iscritti in Regioni, Sezioni provinciali o Gruppi comunali diversi da quelli che decidono per l'espulsione
    b. qualora il socio sia componente di più Consigli Direttivi - ad esempio Consiglio Direttivo Regionale e Consiglio Direttivo Nazionale - la decisione può essere assunta nel rispetto delle prerogative di tutti i Consigli Direttivi coinvolti con prevalenza solo del Consiglio Direttivo Nazionale, nel rispetto delle norme associative, al quale spetta in definitiva la responsabilità di vigilare sulla vita di AIDO.
    c. In caso di più Consigli Direttivi coinvolti, di diversi livelli, l'atto di espulsione può essere determinato solo:
       - **dopo deliberazione congiunta** con la contemporanea partecipazione dei Consigli Direttivi coinvolti per una valutazione complessiva e corretta delle ragioni che

portino a un atto grave quale l'espulsione;

- **dopo deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale**.

21. In caso di ricorso, la validità della delibera di espulsione rimane inattuata fino a decisione del Collegio dei Probiviri del proprio livello, o in secondo grado dal Collegio dei Probiviri Nazionali.
22. Qualora l'espulsione riguardi un Consigliere Nazionale, come previsto dall'art 27 comma 2 dello Statuto, il socio ha facoltà di ricorso in ultima istanza al Collegio di Appello Nazionale (art 26 comma 6 dello Statuto). Anche in questo caso la deliberazione di espulsione non può essere efficace fino a definitivo pronunciamento del Collegio dei Probiviri Nazionali, o se interpellato, del Collegio di Appello Nazionale.
23. Il provvedimento di espulsione comporta la cancellazione dal Libro Soci (SIA) con restituzione dell'atto olografo, da parte della struttura che lo detiene, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'espulsione. Anche la cancellazione dal SIA deve essere comunicata.
24. Non si considera Volontario il Socio che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
25. I Volontari devono essere registrati sul Libro dei Volontari. Questi devono essere assicurati per le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 5 STRUTTURE

Gli Organi statutari:

1. agiscono nell'ambito della propria competenza e del mandato ricevuto dalle Assemblee;
2. impegnano l'Associazione solo se eletti regolarmente e come tali operanti nella scrupolosa osservanza dello Statuto e del Regolamento;
3. esercitano opera di sorveglianza e di stimolo sugli organi rispettivamente inferiori intervenendo direttamente e motivatamente, in quanto necessiti, con la convocazione delle Assemblee, loscioglimento dei Consigli Direttivi e la nomina di Commissari.
4. Ogni Struttura al proprio livello deve provvedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) al fine di acquisire la qualifica di ODV (Organizzazione di Volontariato).
5. La regola all'art 5 comma 1 ultimo capoverso dello statuto non si applica ai gruppi già esistenti.

Art. 6 ASSEMBLEA

1. Le Assemblee sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. Ad ogni Assemblea deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo della Struttura immediatamente superiore.
3. **L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una SOLA volta all'anno** (entro le date stabilite nei successivi articoli) per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente nonché del bilancio preventivo dell'anno in corso.
4. Nel caso sia prevista, la delega deve essere scritta.
5. L'ammissione ad ogni Assemblea Provinciale o Interprovinciale, Regionale o Interregionale e Nazionale è subordinata alla presentazione da parte della Struttura inferiore di:
   - verbale di Assemblea dell'anno in corso;
   - relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
   - relazione sull'esecuzione del programma quadriennale in caso di Assemblea Intermedia, documento di Politica Associativa in caso di Assemblea Elettiva (ad eccezione dei Gruppi Comunali o Intercomunali);
   - bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
   - bilancio preventivo dell'anno in corso;
   - pagamento della quota associativa annuale con riferimento, per la quota da versare, agli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e delle eventuali quote pregresse salvo diverse indicazioni deliberate.

Tutti i documenti devono essere firmati e sottoscritti dal legale Rappresentante.

6. L'esame della documentazione è di competenza della Giunta di Presidenza che nell'Assemblea Elettiva la trasmette alla Commissione Verifica Poteri.
7. L'Assemblea elegge il Presidente e il Segretario che redigerà il verbale, copia del quale, con allegati relazioni e bilanci, deve essere inviata entro 20 giorni alla Segreteria della Struttura superiore; quando elettiva anche con allegati l'elenco degli eletti, dei Soci delegati e dei candidati alla Struttura superiore, se non chiaramente identificati nel verbale. Il livello Nazionale invierà il verbale con gli allegati alle AIDO Regionali con la richiesta di invio alle strutture inferiori entro 90 giorni dall'Assemblea.
8. Il Presidente dell'Assemblea dev'essere un socio con esperienza associativa per garantire il correttofunzionamento dell'Assemblea stessa.
9. Le Assemblee elettive e intermedie a tutti i livelli, in conformità agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12 dello Statuto, discutono e approvano:
   - la relazione sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo nell'ultimo anno;
   - la relazione sull'esecuzione del programma quadriennale (ad eccezione dei Gruppi Comunali o Intercomunali similari);
   - il bilancio consuntivo dell'ultimo anno precedente di attività, accompagnato dalla relazione dell'Amministratore e dalla relazione del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti se previsti;
   - il bilancio preventivo dell'anno in corso.
   - Quando Elettive le Assemblee approvano un documento per gli indirizzi di politica Associativa.
   - Quando Intermedie le Assemblee approvano un documento di Valutazione dell'attività svolta.
10. L'Assemblea può trattare anche argomenti di particolare interesse ed urgenza proposti dal Consiglio Direttivo.
11. AIDO Nazionale mette a disposizione dei facsimili per assicurare il regolare funzionamento delle Assemblee.

Art. 7 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Per l'Assemblea straordinaria valgono le regole dell'Assemblea ordinaria elettiva. Per la convocazione vale lo stesso preavviso previsto per le Assemblee ordinarie, salvo casi urgenti in cuiil preavviso deve essere almeno metà di quello previsto per l'Assemblea ordinaria.

Art. 8 ASSEMBLEA ELETTIVA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Per le Assemblee Provinciali o Interprovinciali, Regionali o Interregionali e Nazionale la rilevazione dei Soci per determinare il numero dei Soci Delegati è fatta alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
2. Ogni Assemblea al proprio livello può modificare i rapporti di rappresentanza per la successiva convocazione.
3. Ogni Struttura, qualunque sia la sua consistenza numerica, deve essere rappresentata da almeno un Socio Delegato.
4. I componenti in carica del Consiglio Direttivo, il Revisore o i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea con facoltà di parola, ma non di voto se non Delegati.
5. I Soci delegati mantengono il loro incarico fino alla nomina dei Soci Delegati dell'Assemblea elettiva successiva. All'atto della nomina è possibile prevedere 1 supplente ogni 5 Soci Delegati, con un minimodi 1 supplente.
6. L'Assemblea elegge fra i non candidati:
   - il Presidente;
   - uno o più Vice Presidenti (se necessari);
   - uno o più Segretari;
   - uno o più Questori di sala (se necessari);
   - tre o più componenti per la Commissione Elettorale;
   - tre o più componenti per la Commissione Verifica Poteri dell'Assemblea successiva.
7. L'assemblea elegge anche tre o più componenti per la Commissione per gli Indirizzi di

politica associativa (anche fra i candidati). Il documento può essere predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato e discusso in assemblea.

8. Se la Commissione Verifica Poteri non è stata nominata nella precedente Assemblea o non è composta da almeno tre componenti, la Giunta di Presidenza preaccredita i soci delegati in base alla verifica della documentazione presentata. Questi soci delegati preaccreditati nominano la Commissione Verifica Poteri che assumerà i compiti previsti dall'art 8 comma 9 del Regolamento.
9. La Commissione Verifica Poteri, non appena insediata, elegge il proprio Presidente che riferirà all'Assemblea sui lavori compiuti.
10. La Commissione Verifica Poteri:
    a. accredita il Socio Delegato previa verifica, attraverso l'esame della documentazione già controllata dalla Giunta di Presidenza (art. 8 comma 5), ove prevista, della regolarità della Assemblea dellaStruttura di appartenenza e dopo l'accertamento della identità, anche avvalendosi, per quest'ultima, della dichiarazione scritta del Capo Delegazione che garantisca l'identità del proprio Socio Delegato.
    b. con la collaborazione della Segreteria accerta – sulla scorta dei documenti associativi o con propria inchiesta – la regolarità e la idoneità di ogni singolo Candidato ad essere eletto;
    c. conferisce i documenti legittimatori dei Soci Delegati all'Assemblea.
11. Se eletto, l'Organo di Controllo prende visione della relazione della Commissione Verifica Poteri prima della lettura in Assemblea.
12. La Commissione Verifica Poteri esaurisce il suo compito con la rimessa del verbale al Presidente dell'Assemblea.
13. Contro le decisioni della Commissione Verifica Poteri è ammesso ricorso alla Presidenza la quale, in via prioritaria, ragguaglierà l'Assemblea demandando a questa la decisione che è presa a maggioranza, previo un solo intervento a favore e uno contrario.
14. I Questori di sala hanno il compito di contare i voti espressi in modo palese e per l'espletamento deilavori assembleari.
15. La Commissione elettorale provvede alle operazioni di voto.
16. Le elezioni alle cariche associative avvengono con voto segreto salvo che l'Assemblea decida all'unanimità per il voto palese.
17. L'Assemblea delibera validamente con la maggioranza assoluta dei votanti, ove non diversamente previsto, e per voto palese, salvo che la stessa Assemblea disponga per il voto segreto come previsto per argomenti riguardanti operazioni elettorali o questioni personali.
18. Proclamati gli eletti, il Presidente dell'Assemblea li convoca entro quindici giorni per l'insediamento. In questa riunione si verbalizzerà l'accettazione della carica sociale.
    Il verbale dell'Assemblea, anche nell'ipotesi di registrazione integrale, è redatto dai Segretari, sottoscritto dal Presidente e dai Segretari, inserito in originale, nel Libro dei verbali assembleari ed inviato in copia conforme all'originale al Consiglio Direttivo della Struttura superiore entro venti giorni dalla data di svolgimento. Si accetteranno in via provvisoria i Verbali con firma non autografa del Presidente dell'Assemblea che comunque deve preventivamente aver avvallato il verbale.
19. La Commissione elettorale deve consegnare tutti i documenti relativi alle operazioni di voto alla segreteria competente.

Art. 9 ASSEMBLEA INTERMEDIA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. L'Assemblea intermedia, in particolare, redige un documento di valutazione dell'attività svolta nell'anno trascorso e di indicazioni e proposte per l'anno successivo, sempre nel rispetto della mozione finale della precedente Assemblea elettiva ed, in particolare, del programma quadriennale.
   Tale documento può essere predisposto dal Consiglio Direttivo, presentato e discusso in assemblea.

Art. 10 ASSEMBLEA NAZIONALE

1. L'Assemblea Nazionale si svolge entro il 15 giugno ed è convocata con lettera raccomandata A.R. o pec ai Presidenti dei Consigli Regionali almeno trenta giorni prima della data fissata, con l'indicazione del luogo, della data, e dell'ora e dell'ordine del giorno.

2. All'Assemblea Nazionale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta 10.000 Soci o frazione superiore a 5.000.
3. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero dei soci deve essere inviata alle strutture inferiori entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 11 ASSEMBLEA REGIONALE O INTERREGIONALE

1. L'Assemblea Regionale o Interregionale si svolge entro il 15 maggio ed è convocata con lettera raccomandata o pec, da inviare ai Presidenti delle Sezioni Provinciali o Interprovinciali, almeno trenta giorni prima della data fissata e recante luogo, data, ora e OdG della riunione
2. All'Assemblea Regionale o Interregionale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta un numero di 500 Soci o frazione superiore a 250.
3. Ogni Assemblea può modificare il numero dei soci Delegati per l'Assemblea successiva.
4. Quando elettiva, i Consigli Direttivi Regionali devono inviare alla Giunta di Presidenza Nazionale l'elenco dei Soci Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle assemblee corredati dei documenti assembleari. I Candidati al Consiglio Direttivo Nazionale devono essere almeno due per ogni Regione pena l'esclusione dalle candidature e conseguente mancanza del rappresentante della Regione nel Consiglio Direttivo Nazionale.
5. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Social 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Art. 12 ASSEMBLEA PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. L'Assemblea della Sezione Provinciale o Interprovinciale si svolge entro il 15 aprile ed è convocata con lettera o con pec, da spedirsi ai Presidenti dei Gruppi Comunali o Intercomunali almeno trenta giorni prima della data fissata e recante luogo, data, e ora e OdG della riunione.
2. All'Assemblea Provinciale elettiva ogni Socio Delegato rappresenta 200 Soci o frazione superiore a 100.
   Ogni Assemblea può modificare il numero dei Soci Delegati per l'Assemblea successiva.
3. Quando elettiva, le Sezioni dovranno inviare alla Giunta di Presidenza Regionale o Interregionale l'elenco dei Soci Delegati e dei Candidati alle cariche associative assieme ai verbali delle Assemblee corredati dai documenti assembleari. I Candidati al Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale devono essere almeno due per Provinciapena l'esclusione dalle candidature e la conseguente non rappresentanza della Provincia nel Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale.
4. Le quote sociali decorrono dal 1 gennaio dell'anno in corso e sono calcolate sul numero dei Soci al 31 dicembre dell'anno precedente, salvo diverse indicazioni deliberate. La comunicazione del numero degli iscritti deve essere inviata alle Strutture entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
5. Il Referente può partecipare all'Assemblea Provinciale o Interprovinciale senza diritto di voto.

Art. 13 ASSEMBLEA DEL GRUPPO COMUNALE O INTERCOMUNALE

1. L'Assemblea del Gruppo Comunale o Intercomunale, costituita dai Soci, si svolge entro il 28 febbraio ed è convocata con i mezzi più idonei almeno quindici giorni prima della data fissata e recante luogo, data e ora della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 14 ASSEMBLEA COSTITUTIVA – RICOSTITUTIVA

1. L'Assemblea costitutiva/ricostitutiva può essere convocata dal Presidente della Struttura Superiore o da un delegato.
2. L'Assemblea costitutiva/ricostitutiva deve:
   - redigere verbale di costituzione/ricostituzione in conformità al modello predisposto dalla Segreteria Nazionale;
   - eleggere gli Organi associativi che restano in carica fino alla data della successiva

Assemblea elettiva;

- definire il programma di attività valido fino alla Assemblea annuale successiva;
- approvare il bilancio preventivo in caso di risorse già disponibili.;
- nominare candidati e Soci Delegati necessari in caso di ricostituzione della Struttura superiore.

3. Copia della documentazione (verbale di costituzione/ricostituzione corredato dai documenti assembleari,) deve essere inviata entro 20 giorni a tutte le Strutture superiori.

Art. 15 CONSIGLI DIRETTIVI

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito del territorio di competenza, stabilisce la propria sede operativa nella località maggiormente rispondente ai criteri di funzionalità ed economicità.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con almeno quindici giorni di anticipo (almeno 5 in caso di urgenza), recante ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta. In caso di urgenza il preavviso può essere inferiore a 5 giorni nel caso di unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo che andrà specificato nella convocazione e nel verbale.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato con la periodicità prevista dallo Statuto e comunque ogni qualvoltasi ritenga necessario e/o opportuno dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti; le decisioni sono valide se adottate dalla metà più uno dei presenti al momento del voto, a Consiglio Direttivo sempre validamente costituito. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Non sono ammesse deleghe.
6. Il Consigliere assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto. La relativa delibera va adottata immediatamente nella seduta in cui si è verificata la terza assenza.
7. Il Consigliere dimissionario, deceduto o decaduto è surrogato dal primo dei non eletti della propria Regione, Provincia o, in assenza, del primo dei non eletti della lista.
8. Ove i Consiglieri subentrati a deceduti, dimissionari o decaduti giungano a rappresentare la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente dichiara lo scioglimento dello stesso e convoca l'Assemblea per una nuova elezione di tutto il Consiglio Direttivo.
9. Le relazioni all'Assemblea sono fatte proprie dal Consiglio Direttivo prima dell'approvazione in Assemblea; se approvate a maggioranza devono contenere anche le istanze della minoranza.
10. Il Consigliere Segretario redige il verbale che, dopo emendamenti ed approvazione del Consiglio Direttivo nella riunione successiva, è trascritto nell'apposito Libro dei verbali e deve essere inviato alla Struttura superiore entro 20 giorni; sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e della Giunta di Presidenza.
11. Il Consiglio Direttivo è responsabile per ogni spesa deliberata.
12. Al verificarsi della decadenza del Consiglio Direttivo, il Commissario svolge l'attività ordinaria fino alla data disvolgimento dell'Assemblea che dovrà essere convocata prima possibile.
13. In caso di provvedimenti urgenti ed indilazionabili, non ascrivibili a normale amministrazione ad essa riferiti, il Commissario prende le decisioni dopo aver sentito nel merito il Presidente della struttura superiore.
14. In caso di motivata necessità, il Consiglio Direttivo può modificare uno o più componenti o ruoli all'interno della Giunta di Presidenza.
15. Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dall'Amministratore e supportate da idonea documentazione.
16. Il Consigliere viene invitato di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo del livello immediatamente inferiore, che l'ha candidato, dove recepisce le istanze e riferisce soltanto le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo di cui è componente.
17. La Giunta di Presidenza ha facoltà di nominare un Addetto stampa tra persone esperte

nel campo della comunicazione, anche non iscritte all'Associazione.

Art. 16 CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale è responsabile della corretta gestione delle dichiarazioni di volontà digitali. Garantisce l'accessibilità per tutti i giorni dell'anno e in qualunque ora degli atti digitali dei Soci al Centro Nazionale Trapianti, al Coordinamento RegionaleTrapianti e a quello locale.
2. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in assenza di precisa indicazione della Struttura periferica a cui sono destinati, è il Consiglio Direttivo Nazionale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete, la gestione e l'utilizzo.

Art. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE O INTERREGIONALE

1. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione della Regione a cui sono destinati, in assenza della città o provincia di riferimento, è il Consiglio Direttivo Regionale o Interregionale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete la gestione e l'utilizzo.

Art. 18 CONSIGLIO DIRETTIVO PROVINCIALE O INTERPROVINCIALE

1. Tutti i dati degli associati devono essere inseriti, tramite collegamento internet, nell'archivio del SIA (Sistema Informativo AIDO), appositamente predisposto. É inoltre obbligato a indicare alla Giunta di Presidenza Nazionale il nominativo della persona che, dopo aver frequentato il corso di formazione per operatori SIA predisposto dalla Giunta di Presidenza medesima, sarà abilitato a inserire i nominativi dei Soci nel sistema.
2. Il Presidente Provinciale o Interprovinciale è responsabile della corretta gestione delle dichiarazioni di volontà olografe dei Soci. Garantisce l'accessibilità agli atti per tutti i giorni dell'anno e in qualunque ora al Presidente Nazionale AIDO, al Centro Nazionale Trapianti, al Coordinamento RegionaleTrapianti e a quello locale.
3. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione della Sezione Provinciale o Interprovinciale, ma in assenza della città o regione di riferimento, a cui sono destinati è il Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete la gestione e l'utilizzo.
4. Il Referente agisce in nome e per conto del Consiglio Direttivo Provinciale o Interprovinciale, che l'ha nominato, nelle attività e limiti da esso indicati. La responsabilità rimane al Presidente della Sezione Provinciale. Non è ammessa autonomia amministrativo/contabile.

Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE E INTERCOMUNALE

1. In caso di lasciti, eredità, legati, donazioni, in presenza dell'indicazione del Gruppo Comunale o Intercomunale cui sono destinati è il Consiglio Direttivo Comunale o Intercomunale ad esercitare il potere di accettarli e allo stesso compete, la gestione e l'utilizzo.

Art. 20 GIUNTA DI PRESIDENZA

1. Gli schemi di bilancio devono essere presentati ai rispettivi Consigli Direttivi almeno 20 giorni prima dell'assemblea salvo eventuali motivati rinvii.
2. Le delibere adottate dalla Giunta di Presidenza devono essere inviate entro 15 giorni ai rispettivi Consigli Direttivi.
3. É compito della Giunta di Presidenza, in occasione di ciascuna Assemblea annuale, l'esame della documentazione presentata dalla Struttura inferiore per l'ammissione all'Assemblea stessa (art. 6 comma 6 e art. 8 comma 8 del Regolamento).

Art. 21 CONFERENZA DEI PRESIDENTI

1. La Conferenza, ove accerti motivatamente che il Consiglio Direttivo di riferimento non si attiene al programma quadriennale, può richiedere la verifica attraverso una Assemblea da convocarsi entro sessanta giorni dal provvedimento.
2. Le funzioni di Segreteria della Conferenza sono assolte dalla Segreteria di riferimento.

Art. 22 PRESIDENTE

1. In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in assenza di quest'ultimo, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione.
2. Il Presidente, appena insediato nella carica, richiede l'accreditamento presso il SIA, in sostituzione del suo predecessore.

3. Quando lo ritiene opportuno, il Presidente, previo parere della Giunta di Presidenza, interviene in sede giudiziaria a tutela dell'immagine dell'Associazione.

Art. 23 REVISORI DEI CONTI

1. Ogni componente è rieleggibile per non più di tre mandati consecutivi allo stesso livello e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Al Revisore dei Conti o al Presidente del Collegio è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente (se organo collegiale).
3. Il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ha l'obbligo della convocazione ed è responsabile della tenuta dei verbali.
4. Si riunisce almeno 2 volte l'anno (1 volta se Revisori dei Conti in un Gruppo) ed effettua il controllo del bilancio consuntivo predisposto dall'Amministratore e validato dal Consiglio Direttivo prima della sua presentazione in Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
5. In caso di decesso, rinuncia o decadenza del Revisore dei Conti o di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.
6. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso è integrato nella prima Assemblea, anche intermedia.
7. La prestazione di Revisore dei Conti è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede ad eccezione dei casi in cui il Revisore sia esterno all'Associazione.
8. Le responsabilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dall'articolo 2407 del Codice Civile.
9. Il Revisore dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o un suo Delegato, possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee cui deve essere invitato.

Art. 24 - ORGANO DI CONTROLLO

1. Per l'Organo di Controllo valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisori dei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica all'Organo di Controllo.
2. La nomina di un Organo di Controllo è obbligatoria quando siano superati per due esercizi successivi due dei limiti previsti dall'art 30 del CTS
3. L'obbligo di cui all'art 24 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.

Art. 25 – REVISORE LEGALE DEI CONTI

1. Per il Revisore Legale dei Conti valgono le stesse regole dell'art 23 del Regolamento sui Revisoridei Conti ad eccezione del comma 1 che non si applica al Revisore Legale dei Conti.
2. La nomina di un Revisore Legale dei Conti è obbligatoria quando siano superati per due esercizisuccessivi due dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS.
3. L'obbligo di cui all'art 25 comma 2 cessa se per due mandati consecutivi i predetti limiti non sono superati.

Art. 26 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per non più di **tre** mandati consecutivi allo stesso livello.
2. Il Presidente ha l'obbligo di convocare il Collegio ove abbia materia di che giudicare. Al Presidente è demandato il compito di redigere il verbale di ogni seduta da far sottoscrivere a ciascun componente.
3. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il primo dei supplenti per numero di voti.
4. Ogni componente del Collegio può essere ricusato per gravi motivi, in analogia a quanto disposto dall'articolo 52 del Codice di Procedura Civile.
   La prestazione dei Probiviri è svolta in modo volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle mansioni svolte fuori sede, ad eccezione dei casi in cui il Proboviro sia esterno all'Associazione.
5. Il Collegio giudica a maggioranza sia in primo che in secondo grado, sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dai mezzi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio dei Probiviri. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine

di 90 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello e ai ricorrenti.

6. I ricorsi al Collegio dei Probiviri devono essere spediti a mezzo raccomandata A.R. o pec indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri presso la Segreteria della struttura di riferimento, e alle parti.
7. Le parti possono produrre documentazione entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da inviare con le modalità previste all'art. 26 comma 7 del Regolamento.
8. Il Collegio dei Probiviri giudicherà secondo equità.
9. Se convocate, le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori. La decisione è comunicata per iscritto alle parti.
10. Il Presidente del Collegio dei Probiviri invia le risultanze al Consiglio Direttivo della struttura che ha fatto ricorso.
11. Sono illeciti associativi:
    a. Comportamenti antistatutari e antiassociativi;
    b. ogni comportamento che evidenzia la mancanza di reciproco rispetto fra i responsabili.
12. Le sanzioni applicabili, in base al livello di gravità sono:
    a. richiamo o censura;
    b. sospensione temporanea dall'incarico;
    c. destituzione dall'incarico;
    d. destituzione completa da ogni incarico istituzionale e rappresentativo;
    e. interdizione perpetua dagli incarichi associativi.

    Alle sanzioni di cui alle lettere b, c, d, e, si applica la pena accessoria della trasmissione del provvedimento ai Consigli Regionali per la comunicazione alle relative Strutture inferiori.

Art. 27 COLLEGIO DI APPELLO NAZIONALE

1. Ogni componente resta in carica per un quadriennio, è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi, e può essere ricusato solo per giusta causa.
2. Il ricorso deve essere inviato per lettera raccomandata A.R. o tramite pec al Presidente del Collegio di Appello Nazionale presso la Segreteria Nazionale.
3. Il Collegio giudica a maggioranza sulle istanze pervenutegli per iscritto, corredate dagli elementi di prova, a pena di nullità; deposita la decisione non oltre 90 giorni dalla data di ricezione del ricorso da parte del Presidente del Collegio. Il Presidente del Collegio ha facoltà di prorogare quel termine di 90 giorni per gravi e provati motivi dandone comunicazione alla Giunta di Presidenza del proprio livello ed ai ricorrenti.
4. Se convocate, le parti devono comparire personalmente, con facoltà di farsi assistere da patrocinatori.
5. Al Collegio di Appello Nazionale si applicano le norme previste dall'Art 26 del Regolamento per il Collegio dei Probiviri.

Art. 28 LIBRI SOCIALI

1. I Libri sociali sono:
    - Libro dei Soci (SIA);
    - Libro dei Volontari;
    - Libro dei verbali delle Assemblee;
    - Libro dei verbali dei Consigli Direttivi;
    - Libro dei verbali delle Giunte di Presidenza;
    - Libro dei verbali del Revisore o del Collegio dei Revisori dei Conti, dell'Organo di Controllo, delRevisore Legale dei Conti
    - Libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
    - Libro dei verbali del Collegio di Appello.

Art. 29 RISORSE

1. Le Assemblee Nazionale, Regionali o Interregionali e Provinciali o Interprovinciali sulla base dei rispettivi bilanci, determinano la misura delle quote sociali a carico delle Strutture inferiori.

2. I Consigli Direttivi Comunali o Intercomunali, sulla scorta delle richieste delle Strutture superiori e delle attività proprie, stabiliscono l'entità dell'eventuale contributo annuo a carico degli associati da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Gli oneri derivanti dal commissariamento di una Struttura sono a carico della Struttura stessa nella misura delle capacità economiche che le sono proprie.
4. Le spese sostenute dai Soci, nell'adempimento di mandati specifici ricevuti dai rispettivi Consigli Direttivi, sono a carico dei Consigli Direttivi stessi.

Art. 30 BILANCIO

1. Il Consiglio Direttivo provvede, su indicazione della Giunta di Presidenza (ove prevista), alle variazioni necessarie e/o opportune tra i capitoli di spesa del bilancio preventivo già approvato dall'Assemblea, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero alla variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
3. Ogni Struttura deve tenere e conservare una chiara ed aggiornata documentazione dei movimenti economici rispondente ai requisiti di chiarezza e di aderenza alle vigenti normative di legge.
4. Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a quanto previsto dall'art 13 comma 2 del CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
6. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. È obbligatorio la predisposizione del bilancio preventivo al superamento di un limite di euro 5.000 (o limite diverso deliberato dal Consiglio Direttivo Nazionale) da intendersi quale totale dei proventi e/o ricavi, comunque denominati, iscritti nel rendiconto gestionale consuntivo approvato dell'esercizio precedente.

Art. 31 BILANCIO SOCIALE

1. Il bilancio sociale, predisposto dalla Giunta di Presidenza, deve essere approvato dall'assemblea, dopo essere stato esaminato dall'Organo di Controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida.
2. Nella stesura del Bilancio Sociale si deve tener conto, tra gli elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Art. 32 INCOMPATIBILITÀ

Art. 33 AUTONOMIE REGIONALI

1. Le norme dell'articolo 33 dello Statuto sono estese alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 34 DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Presidente Nazionale e la Giunta di Presidenza Nazionale restano in carica per gli adempimenti relativi alla liquidazione dell'Associazione.

Art. 35 MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere sottoposte al parere preventivo della Giunta di Presidenza e della Conferenza dei Presidenti riuniti in seduta congiunta.
2. Successivamente le modifiche devono essere sottoposte al Consiglio Direttivo Nazionale che, con motivato parere, convocherà l'Assemblea straordinaria.

Art. 36 NORME DI ATTUAZIONE

1. Il testo dello Statuto associativo, approvato dall'Assemblea Nazionale Straordinaria e quello del Regolamento, approvato dall'Assemblea Nazionale ordinaria (straordinaria se

in contemporanea con la modifica dello Statuto), sono immediatamente trasmessi alle Strutture inferiori.

2. Le norme in essi contenute entrano in vigore subito dopo la registrazione dello Statuto, immediatamente se approvato solo il regolamento.
3. Per il computo dei mandati si contano anche quelli precedenti all'approvazione di questo Statuto.

Art. 37 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. La Giunta di Presidenza Nazionale è l'organo deputato ad esprimere pareri in materia statutaria e regolamentare.
2. L'interpretazione della Giunta di Presidenza viene presentata in Consiglio Direttivo Nazionale.